

Legge regionale 11 giugno 2012, n. 21

Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico dialettale e culturale della Regione Calabria.

(BURC n. 10 del 1° giugno 2012, supplemento straordinario n. 7 del 15 giugno 2012)

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Principi e finalità)

1. La Regione Calabria assume l'identità culturale del popolo calabrese come bene primario da valorizzare e promuovere ed individua nella sua evoluzione e nella sua crescita il presupposto fondamentale di ogni intervento volto ad attivare il progresso personale e sociale, i processi di sviluppo economico e di integrazione interna mirata a favorire l'edificazione di un'Europa unita, mantenendo la memoria storica e nel rispetto e nella tutela delle diversità delle culture regionali.
2. La Regione Calabria, per le finalità di cui al comma 1, garantisce, tutela e valorizza la libera e multiforme espressione delle identità, dei bisogni, dei linguaggi e delle produzioni culturali in Calabria, in conformità ai principi ispiratori dello Statuto.
3. La Regione Calabria considera la cultura e il patrimonio linguistico della Calabria e la valorizzazione delle sue articolazioni e persistenze, come caratteri e strumenti necessari per l'esercizio delle proprie competenze costituzionali e statutarie in materia di beni culturali, di pubblici spettacoli, ordinamento degli studi, architettura e urbanistica, nonché di tutte le altre attribuzioni proprie o delegate che attengono alla piena realizzazione dell'identità culturale calabrese.

CAPO II INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE

Art. 2

(Tipologia di interventi di valorizzazione)

1. Le specifiche parlate storicamente utilizzate nel territorio regionale e nei luoghi in cui esse sono state mantenute da comunità che hanno conservato in modo rilevante la medesima matrice costituiscono le parlate o i dialetti della Calabria.
2. La Regione Calabria riconosce le parlate di cui al comma 1, su richiesta dei comuni, previa loro deliberazione, congruamente motivata, assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri comunali assegnati.
3. La Regione Calabria considera la tutela, la valorizzazione e la promozione del patrimonio linguistico e culturale regionale una questione centrale per lo sviluppo dell'autonomia regionale.
4. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione Calabria, nell'ambito delle proprie competenze legislative ed amministrative e nel rispetto del riparto di funzioni, fatti salvi i principi statutari, considera la protezione e la promozione delle parlate o dialetti tradizionalmente utilizzati sul proprio territorio come un obbligo verso la comunità regionale e ispira la propria azione ai seguenti principi:
 - a) la consapevolezza che le parlate o i dialetti regionali costituiscono una ricchezza storica e culturale;

- b) la necessità di un'azione risoluta di promozione delle parlate o dialetti regionali allo scopo di preservarle;
- c) la facilitazione e l'incoraggiamento dell'uso scritto e orale delle parlate o dialetti regionali nelle diverse espressioni della vita sociale;
- d) il dovere di promuovere studi e ricerche sulle parlate e sui dialetti regionali;
- e) la messa a disposizione, nell'ambito della competenza regionale, di forme e di mezzi adeguati d'insegnamento e di studio delle culture e delle parlate o dialetti regionali in tutti i livelli appropriati;
- f) il sostegno alle attività editoriali e culturali, con particolare attenzione alle manifestazioni teatrali e drammaturgiche, per valorizzare il patrimonio delle parlate o dialetti presenti nella Regione.

Art. 3

(Interventi nel settore studio e ricerca)

1. La Regione tutela, valorizza e promuove le parlate o dialetti e il patrimonio letterario dialettale al fine di favorirne la conoscenza e diffusione, attraverso le seguenti attività:
 - a) attività di studi e ricerche storiche, linguistiche, demo-etno-antropologiche e toponomastiche;
 - b) organizzazione di seminari e convegni, anche finalizzati a promuovere l'uso e la conoscenza dell'originale patrimonio dialettale-linguistico regionale;
 - c) attività di conservazione, valorizzazione e trasmissione del patrimonio dialettale;
 - d) costituzione e incremento di fondi bibliografici o archivi, anche sonori, video e cinematografici afferenti alla documentazione di testi, canti, musiche strumentali e danze tradizionali;
 - e) organizzazione di specifiche sezioni nelle biblioteche pubbliche di enti locali o di interesse regionale;
 - f) creazione artistica e realizzazione e/o pubblicazione di opere letterarie e teatrali;
 - g) sostegno a *festival* musicali, manifestazioni, iniziative editoriali, discografiche, audiovisive, multimediali ed espositive, nonché trasmissioni d'informazione radiofoniche e televisive;
 - h) edizione e diffusione di libri e pubblicazioni;
 - i) iniziative scolastiche tese a valorizzare i dialetti della Regione nelle loro varie possibilità espressive, con finalità di studio e didattico;
 - l) corsi di formazione e di aggiornamento;
 - m) tutela, valorizzazione e divulgazione degli usi linguistici dialettali afferenti alle tradizioni folcloristiche regionali;
 - n) attività di monitoraggio e di censimento delle varietà e degli usi con relativa proposta di costituzione di un sistema grafico unitario;
 - o) redazione di vocaboli areali nonché di un unico e onnicomprensivo vocabolario sul patrimonio linguistico dialettale calabrese.
2. La Regione promuove, anche in collaborazione con gli atenei della regione e con qualificati istituti e centri culturali pubblici e privati, la ricerca scientifica sul patrimonio linguistico della Calabria. A tal fine la Giunta regionale delibera, sentita la commissione consiliare competente, programmi annuali o pluriennali di ricerca, anche prevedendo l'istituzione di borse di studio e premi annuali per tesi di laurea che riguardino la storia, la cultura e il patrimonio dialettale storico della Regione Calabria.
3. Le province, i comuni, anche in forma associata, le comunità montane, gli enti, gli istituti e le associazioni che attuano le iniziative di cui al precedente comma 1 possono presentare domanda di contributo secondo le modalità previste dall'articolo 8 della presente legge.

Art. 4

(Interventi nel settore delle attività culturali e dello spettacolo)

1. La Regione Calabria, in considerazione della specialità dello strumento teatrale per la tutela e la valorizzazione del dialetto e dell'identità calabrese, promuove e incentiva le attività teatrali volte alla valorizzazione del patrimonio dialettale calabrese e degli artisti calabresi.
2. L'amministrazione regionale considera l'impegno di cui al comma 1 parte integrante dell'azione di tutela e valorizzazione dell'uso del patrimonio linguistico calabrese e della cultura calabrese, garantendo pari dignità ad una pluralità di forme espressive correlate al considerevole patrimonio culturale della Regione Calabria, senza ledere l'ormai acquisito patrimonio linguistico e culturale derivante dalla lingua italiana.
3. In attuazione dei principi di cui ai commi precedenti, la Regione incentiva e promuove:
 - a) la produzione di lavori teatrali o di cortometraggi che valorizzano il dialetto, l'identità e la cultura calabrese;
 - b) la programmazione di stagioni teatrali sulla nuova drammaturgia, composte di opere calabresi, nazionali e internazionali, nonché *reading* di opere letterarie e poetiche;
 - c) l'organizzazione di stage formativi con i maggiori esponenti della drammaturgia nazionale e internazionale;
 - d) l'organizzazione di incontri, convegni e mostre su tematiche specifiche;
 - e) l'istituzione di un premio biennale destinato alle opere in dialetto, i cui vincitori saranno poi sostenuti nella produzione, promozione e distribuzione;
 - f) la pubblicazione di opere che riflettono il patrimonio linguistico e l'identità calabrese.
 - g) La Regione Calabria promuove l'istituzione di una biblioteca di letteratura dialettale, anche multimediale, che raccolga tutta la produzione calabrese, sia presente che passata, sia teatrale che letteraria che audiovisiva.

Art. 5

(Interventi nel settore della comunicazione)

1. La Regione riconosce e tutela il patrimonio linguistico e dialettale della Calabria, nonché la persistenza di parlate di minoranza, anche nell'uso delle diverse varietà dialettali, senza diminuire il grado di conoscenza e l'uso dell'italiano parlato e scritto.
2. L'amministrazione regionale promuove la creazione di un apposito sito *internet*, di un programma multimediale e di una rete di accesso di scuole, centri e ricercatori.
3. Il patrimonio culturale e linguistico della Calabria, relativamente alle finalità della legge, è tutelato e valorizzato anche come il più sicuro possesso del patrimonio linguistico nativo, per cui è la base per migliorare l'apprendimento e la padronanza dell'italiano e delle moderne lingue di circolazione internazionale.

Art. 6

(Interventi nel settore dell'istruzione)

1. La Regione Calabria favorisce la diffusione delle attività di ricerca e di insegnamento del patrimonio dialettale in ambito scolastico, prevedendo, compatibilmente con i vincoli del bilancio regionale, un apposito finanziamento per le spese sostenute nelle scuole di ogni ordine e grado che, attraverso appositi progetti formativi, attuino fasi di sperimentazione fondate sui seguenti principi:

- a) studio del patrimonio linguistico e culturale nelle diverse varianti in uso nella regione, a partire dalla parlata della comunità di appartenenza;
 - b) studio sistematico dei vari aspetti dei saperi linguistici e del patrimonio ambientale, tecnologico, scientifico, artistico e culturale della Calabria, anche mediante l'impiego delle forme dialettali come strumento veicolare;
 - c) formulazione di programmi educativi bilingui;
 - d) redazione di libri e di antologie di prosa e poesia dialettale.
2. In funzione degli obiettivi previsti ai precedenti commi, l'amministrazione regionale può erogare finanziamenti finalizzati alla produzione e alla pubblicazione di testi scolastici ed universitari o altri strumenti finalizzati all'insegnamento del patrimonio linguistico e culturale della Calabria, nonché all'acquisto di materiale didattico di uso individuale e collettivo.

CAPO III ATTUAZIONE DELLA LEGGE

Art. 7

(Funzioni della Regione e degli enti locali)

1. La Regione realizza interventi finalizzati a promuovere azioni di sostegno ad autonome e specifiche iniziative, rientranti nell'ambito delle finalità oggetto della presente legge, condotte dagli enti locali, da istituzioni, organismi ed associazioni che svolgono un'attività qualificata e continuativa a livello locale e che dispongono di una organizzazione adeguata.
2. La Regione predispone e realizza, anche in accordo con le istituzioni pubbliche ed eventualmente con soggetti privati, le adeguate strumentazioni conoscitive ed operative e garantisce ai cittadini singoli, o comunque organizzati nelle forme di legge, i mezzi e le condizioni reali per l'esplicazione dei rispettivi linguaggi di origine.
3. La Regione può riservare sulle proprie pubblicazioni periodiche di informazione generale appositi spazi aperti alla collaborazione di enti ed istituti qualificati, destinati alla presentazione dell'originale patrimonio dialettale della Calabria o comunque finalizzati a promuoverne l'uso e la conoscenza.

Art. 8

(Forme di collaborazione con amministrazioni dello Stato)

1. In attuazione delle finalità perseguite dalla presente legge, l'amministrazione regionale favorisce e tutela la creazione di sinergie non soltanto con le scuole di ogni ordine e grado, ma anche con i centri di lettura, le biblioteche, le università e i centri di istruzione territoriale permanenti, sostenendo progetti didattici e di ricerca di ampio respiro. Propone inoltre forme di collaborazione con altre pubbliche amministrazioni, locali o nazionali.
2. La Regione Calabria garantisce la coerenza tra le attività dell'amministrazione regionale e quelle svolte nel territorio regionale calabrese dalle amministrazioni statali nei rispettivi ambiti di competenza, anche attraverso la promozione di apposite conferenze miste.
3. I comuni possono costituire consulte locali per preservare e tutelare il patrimonio culturale e linguistico della Calabria, formate da persone competenti in materia, con il compito di assumere iniziative tese a favorire la conoscenza e la valorizzazione della cultura e della lingua calabrese, anche nelle sue varianti locali, nonché di formulare osservazioni e proposte all'assessorato regionale della cultura e presentare appositi programmi di attività.
4. L'amministrazione regionale prevede, tramite l'Osservatorio regionale per il patrimonio linguistico e culturale della Calabria, i criteri per la collaborazione con le consulte locali.

5. L'amministrazione regionale è autorizzata, per le finalità della presente legge, a stipulare con istituzioni universitarie, con soggetti pubblici e privati e con esperti di comprovata competenza ed esperienza in materia di attività culturali, convenzioni aventi ad oggetto forme di collaborazione e di consulenza tecnico-scientifica.

Art. 9

(Fondo regionale per la valorizzazione dei dialetti di origine calabrese)

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce con regolamento, per gli interventi individuati dalla presente legge, termini e modalità di presentazione delle domande, tipologie di spesa ammissibili, modalità di erogazione, rendicontazione e revoca dei benefici assegnati.

Art. 10

(Osservatorio regionale per la cultura e il patrimonio dialettale calabrese)

1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, è costituito presso l'assessorato regionale alla cultura, l'Osservatorio regionale per il patrimonio linguistico e culturale della Calabria, di seguito denominato Osservatorio.
2. L'Osservatorio è organo consultivo dell'assessorato regionale della cultura e propone indirizzi generali per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, nonché, esprime, annualmente, proprie valutazioni sull'attività svolta per il perseguimento dei suindicati obiettivi.
3. L'Osservatorio è presieduto dall'assessore regionale della cultura ed è composto da:
 - a) tre studiosi delle discipline indicate all'articolo 6, di riconosciuto e comprovato prestigio nella vita culturale calabra, designati dalla Giunta regionale;
 - b) un rappresentante per ciascuna delle università calabresi, designati dai rispettivi senati accademici;
 - c) due studiosi di riconosciuto e comprovato prestigio nella vita culturale calabra, designati, rispettivamente, dal Presidente dell'ANCI e dal Presidente dell'UPI.
4. Le funzioni di segretario dell'Osservatorio sono svolte da un funzionario dell'assessorato regionale alla cultura.
5. L'Osservatorio è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
6. La carica di consigliere regionale o di componente del Parlamento nazionale ed europeo è incompatibile con quella di membro dell'Osservatorio.
7. La partecipazione all'Osservatorio è gratuita. Ai membri dell'Osservatorio compete soltanto il rimborso delle spese vive documentate, nel limite massimo annuo di 1.000 euro, che andranno a gravare sull'UPB di cui all'articolo 11 della presente legge.
8. I membri dell'Osservatorio possono essere riconfermati una sola volta, a meno che non siano nominati in relazione alla carica ricoperta. In caso di loro dimissioni, decadenza o sopravvenuta incompatibilità, l'assessore regionale della cultura promuove gli atti per la sostituzione, secondo la procedura prevista per la nomina. I sostituti durano in carica sino alla scadenza dell'Osservatorio.
9. I membri dell'Osservatorio, ad eccezione di quelli nominati in relazione alla carica ricoperta, decadono qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a più di tre sedute consecutive.
10. Qualora i rappresentanti di cui al comma 3, lettera b) del presente articolo non vengano designati entro sessanta giorni dalla richiesta, l'assessore regionale alla cultura provvede a proporre la relativa nomina al Presidente della Giunta regionale.

11. In sede di prima applicazione della presente legge, il Presidente della Regione provvede alla nomina dell'Osservatorio entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

CAPO IV NORME FINALI

Art. 11

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati per l'esercizio 2012 in € 50.000,00, si provvede con la disponibilità esistente all'UPB 5.2.01.02 dello stato di previsione della spesa, secondo le modalità e per gli importi stabiliti nel Programma annuale previsto dall'articolo 4 della [legge regionale 12 giugno 2009, n. 19](#) e successive modifiche.
2. Per gli anni successivi, si provvede con la legge di approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria di accompagnamento, nei limiti consentiti dalla effettiva disponibilità di risorse autonome stanziare all'UPB 5.2.01.02 dello stato di previsione della spesa, secondo le modalità e per gli importi stabiliti nel Programma annuale di cui al precedente comma.

Art. 12

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.